



TRIBUNALE DI SALERNO

- SEZIONE LAVORO -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Michela Doronzo, ha pronunciato – mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione – la presente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3831 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017 vertente

tra

Giustina Della Corte, nata il 22.10.1939, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Cardello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Salerno alla Via Zanotti Bianco n. 40;

ricorrente

e



I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Emilia Conrotto e domiciliato presso la sede Inps di Salerno sita in C.so Garibaldi n. 38;

resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 26.5.2017, la ricorrente in epigrafe indicata ha contestato il provvedimento con cui l'Inps ha rigettato la domanda da lei presentata in data 20.7.2016 per l'ottenimento dell'assegno sociale, sulla base della seguente motivazione: *“pur avendo recepito la separazione tra i coniugi, che risulta effettiva dal punto di vista legale e amministrativo, va precisato che l'accordo formalizzato non può contenere patti di natura patrimoniale. Non è possibile richiedere una prestazione economica assistenziale riferita ad atto meramente amministrativo. Necessita atto formale a cura del giudice e con relativa omologa nel quale devono essere specificate le condizioni economiche concordate dalle parti”*. Ha affermato di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge e ha chiesto, pertanto, che, previo accertamento del suo diritto a percepire il beneficio richiesto, l'Inps sia condannato al versamento delle somme spettanti a tale titolo dalla data della domanda amministrativa.

Costituitosi in giudizio, l'Inps ha contestato la fondatezza delle avverse allegazioni, concludendo per il rigetto del ricorso.

Istruita la causa in via meramente documentale, all'odierna udienza è stata discussa e decisa mediante adozione della presente sentenza, di cui viene data integrale lettura in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.



Va premesso che l'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale, istituita dall'art. 3 comma 6 legge 335 del 1995, in sostituzione della precedente pensione sociale, che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost.

Segnatamente l'art 3 comma 6 citato prevede che *“Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.*



Ciò detto, nel caso di specie, come anticipato, l'accesso della ricorrente alla prestazione in esame è stato negato dall'istituto resistente essenzialmente sulla base della circostanza dell'avvenuta rinuncia, da parte della ricorrente stessa, a richiedere l'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge al momento della separazione.

Invero, come emerge dalla stessa documentazione depositata dalla ricorrente, quest'ultima ha ottenuto la separazione personale dal coniuge, facendo ricorso alla nuova procedura dall'art 12 della legge 162 del 2014.

Tale legge, di conversione del DL 132/2014 (cd. "decreto giustizia"), ha snellito la procedura per ottenere la separazione e il divorzio, introducendo per i coniugi la possibilità di firmare un accordo di separazione alla presenza del Sindaco quale Ufficiale dello stato civile con l'assistenza facoltativa di un avvocato oppure direttamente presso lo studio del legale attraverso una procedura di "negoiazione assistita".

L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile a partire dall' 11 dicembre 2014.

In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all'ufficiale di stato civile registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio adottata in sede giurisdizionale.

Le parti possono concludere un accordo di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, direttamente davanti al Sindaco del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio. Il Sindaco riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi e l'accordo consensuale raggiunto viene, dunque, sottoscritto.



L'accordo così raggiunto assume valore di provvedimento giudiziale e deve contenere tutte le condizioni che regolamenteranno i rapporti tra le parti successivamente all'omologa della separazione o del divorzio.

Mediante tale procedura non possono, però, essere eseguiti trasferimenti patrimoniali di qualsiasi entità. In alternativa, le parti che volessero regolamentare anche gli aspetti patrimoniali della separazione, possono ricorrere alla negoziazione assistita davanti al legale, concludendo un accordo presso lo studio del legale che attraverso una procedura di "negoziazione assistita" li guida fino al raggiungimento di una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L'accordo deve essere trasmesso alla Procura della Repubblica per ottenere il nulla osta dal Pubblico Ministero, il quale quando ravvisa la presenza di clausole che non rispondono agli interessi e ai diritti dei figli, trasmette gli atti al Presidente del Tribunale che entro i successivi trenta giorni, convoca le parti per ridiscutere i termini dell'accordo. Una volta ottenuto il nulla osta dal P.M., l'avvocato è obbligato a trasmetterne una copia autenticata, entro il termine di 10 giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. I patti, stabiliti con l'assistenza del legale producono gli effetti di un provvedimento giudiziale di separazione, divorzio nonché modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Sulla scorta di quanto detto, la negoziazione assistita da un avvocato appare la soluzione più adatta per tutelare gli interessi e i diritti dei coniugi e della prole e, per limitare i costi rispetto alla procedura di comparizione delle parti in Tribunale.

Pertanto, con il d.l. 12.9.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162, sono state introdotte due modalità per addivenire alla separazione o divorzio o per modificarne le condizioni, senza l'intervento del giudice.

In particolare, l'art. 6 riguarda l'ipotesi della procedura di negoziazione assistita da avvocato per le *"soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti*



civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”, mentre l’art. 12 disciplina la nuova procedura di separazione, divorzio e relative modificazioni innanzi all’ufficiale dello stato civile.

L’art. 12, il quale prevede la possibilità, per i coniugi, di concludere, innanzi al Sindaco del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, quale ufficiale dello stato civile, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Si tratta di un’ipotesi estremamente semplificata, che richiede in primo luogo, quale condizione, che vi sia un accordo tra le parti e che non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Per perfezionarsi l’accordo, è necessario che esso sia confermato dalle parti dinanzi all’ufficiale di stato civile.

L’attenzione si appunta sulla previsione contenuta nell’art. 12, comma 3, terzo periodo, del d.l. n. 132/2014, che così recita “*L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale*”.

Il Ministero dell’Interno, dopo aver, con la Circolare n. 19/2014 del 28.11.2014, interpretato la suddetta disposizione normativa nel senso che rimaneva “esclusa dall’accordo davanti all’ufficiale qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come - ad esempio – l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti”, con la successiva Circolare n. 6 del 24.4.2015, sulla scorta del parere reso dall’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, ha affermato: “Non rientra... nel divieto della norma la previsione, nell’accordo concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di



separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile)”.

In altre parole, l'intimato Ministero, nell'interpretare la locuzione giuridica “*patti di trasferimento patrimoniale*”, in presenza dei quali non può farsi ricorso alla procedura semplificata di cui all'art. 12 del d.l. n. 132/2014, ha ritenuto di doverne limitare la portata, facendovi rientrare solo l'ipotesi di assegno una tantum ed escludendo invece l'assegno mensile di mantenimento.

Detto Dicastero ha quindi operato un distinguo, riconducendo ai patti di trasferimento patrimoniale, la cui presenza impedisce l'accordo dinanzi all'ufficiale di stato civile, con gli effetti sopra illustrati, unicamente la previsione, nell'accordo tra i coniugi, del pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno una tantum. Pertanto, secondo tale interpretazione, sarebbe, al contrario, possibile il ricorso alla suindicata procedura semplificata laddove l'accordo comprenda invece la spettanza e/o l'entità dell'assegno mensile di mantenimento.

La circolare sopra evidenziata è stata annullata. Il Tar con la sentenza 7813/2016 del 7.7.2016 ha affermato che la portata della norma primaria in esame è invece ampia e omnicomprensiva, dichiarando che detta norma ricomprende ogni ipotesi di trasferimento patrimoniale, intendendosi per tale il trasferimento avente ad oggetto beni ben individuati o una somma di denaro. Infatti sia che si tratti di uno o più beni ben individuati sia che si tratti di somme di denaro, in ogni caso si determina un accrescimento patrimoniale soggetto in favore del quale il trasferimento viene eseguito. Esso può avvenire una tantum, in un'unica soluzione, o mensilmente o comunque periodicamente, e tuttavia la modalità stabilita non vale a modificare la natura dell'operazione, che rimane sempre quella di trasferimento patrimoniale.

D'altra parte, una tale previsione normativa è conforme alla *ratio* sottesa alla procedura semplificata di separazione o divorzio o di modifica delle condizioni dell'una o dell'altro,



che è quella di rendere estremamente agevolato l'iter per pervenire a tale risultato, ma solo in presenza di condizioni che non danneggino i soggetti deboli.

Si è visto che è pacifico che, ove vi siano figli minori o maggiorenni non autosufficienti della coppia, non sia possibile seguire tale strada.

Ma anche la scelta di escludere dall'ambito applicativo dell'art. 12 del d.l. n. 132/2014 l'ipotesi di patti di trasferimento patrimoniale è tesa a garantire il soggetto più debole della coppia, che altrimenti sarebbe fortemente penalizzato, stante la procedura particolarmente accelerata e semplificata, che peraltro vede la presenza solo eventuale – e non già obbligatoria – di avvocati e che attribuisce all'ufficiale di stato civile un ruolo meramente certificatore dell'accordo tra le parti.

Solo un'interpretazione letterale della norma assicura la tutela del soggetto debole, che, in caso contrario, potrebbe essere di fatto “costretto” ad accettare condizioni patrimoniali imposte dalla controparte più forte”.

Ciò premesso, al di là del carattere non vincolante delle predette circolari, questo Giudice ritiene di dover condividere l'orientamento già espresso da questa sezione, secondo cui la decisione, assunta dall'odierna ricorrente, di ottenere la separazione personale dal coniuge con l'espressa esclusione di patti di trasferimenti patrimoniali e, dunque, rinunciando al diritto al mantenimento, non può non assumere rilievo nell'ambito della verifica della sussistenza dei presupposti per ottenere il beneficio assistenziale dell'assegno sociale.

Difatti - premettendo che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, l'onere della prova della ricorrenza del requisito reddituale è a carico di colui che chiede la prestazione (da ultimo, Cass. 26.11.2018, n.30580) - per la valutazione dell'esistenza del requisito reddituale deve guardarsi alla complessiva situazione patrimoniale del richiedente, attribuendosi rilievo anche alla situazione patrimoniale precedente la richiesta di erogazione della prestazione, onde poter verificare la reale sussistenza dello stato bisogno, cui la prestazione assistenziale mira a porre rimedio.



Deve, cioè, operarsi una lettura della norma che sia rispondente alla funzione sociale perseguita dal legislatore mediante l'istituzione della prestazione in esame, condividendosi, dunque, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito che nega la sussistenza dello stato di bisogno nell'ipotesi in cui il soggetto si sia spogliato dei propri beni al fine di accedere alla prestazione assistenziale o abbia, in altro modo, provocato volontariamente il proprio stato di indigenza, dapprima non sussistente.

In tale ottica, appare evidente che optando per l'accordo di separazione dinnanzi all'ufficiale dello stato civile, che, come detto, impedisce la conclusione di accordi di natura patrimoniale, la ricorrente ha deciso di non chiedere al coniuge l'assegno di mantenimento a cui avrebbe avuto diritto, ponendosi volontariamente nella condizione di poter richiedere l'accesso alla prestazione assistenziale aspirata, per la quale ha, difatti, presentato domanda a soli due mesi di distanza dal perfezionamento dell'atto di separazione.

La valutazione di tali eventi, da uno con la circostanza – pacifica tra le parti – della percezione da parte del coniuge separato di redditi sufficienti al sostentamento di entrambi, denotano la volontarietà dell'attuale condizione reddituale della ricorrente e la conseguente insussistenza del presupposto dello stato di bisogno per il riconoscimento della prestazione in oggetto.

Ciò che si vuol dire è che, pur non potendosi negare la mancata percezione di redditi a seguito della separazione, l'inattività della ricorrente e la “rinuncia” a pretese nei confronti del coniuge separato, a carico del quale persiste un obbligo di solidarietà coniugale, non può giustificare il ricorso alla solidarietà collettiva, che si concretizza nell'erogazione di misure assistenziali, tra le quali rientra l'assegno sociale.

Nel caso di specie, inoltre, la ricorrente si è limitata a dedurre la sussistenza del requisito reddituale, senza però allegare le motivazioni per cui non ha richiesto al coniuge la corresponsione dell'assegno di mantenimento a cui avrebbe avuto diritto .

Alla luce di quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere rigettato.



2. Considerata la complessità e la novità della questione trattata, nonché l'esistenza di orientamenti contrari nella giurisprudenza di merito, sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.

P Q M

Il Tribunale di Salerno, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia tra **Giustina Della Corte** (proc. n. 3831/2017 RG), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:

rigetta il ricorso;

compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Salerno, il 25 settembre 2019.

Il giudice

dott.ssa Michela Doronzo

